

Regolamento d'Istituto

a.s. 2025 - 2026

I PARTE

NORMATIVA GENERALE (Art 1 - 4)

Art. 1 Organi collegiali

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. Rappresenta l'unitarietà dell'istituzione medesima ed assume ogni responsabilità gestionale della stessa. Deve conseguire contrattualmente i seguenti obiettivi:

- Assicurare il funzionamento dell'istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia.
- Promuovere lo sviluppo dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia.
- Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.
- Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo.
- Assicurare il raccordo e l'interazione tra le componenti scolastiche.
- Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del territorio.

COLLEGIO DOCENTI

- Propone al D.S., per la sua predisposizione, il piano annuale delle attività dei docenti (art.28 c.4 del CCNL vigente).
- Propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 27 c.4 del CCNL vigente).
- Propone al Consiglio di Istituto la regolamentazione delle attività didattiche dei docenti, costituenti l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 29 del CCNL vigente).
- Identifica le funzioni strumentali e ne definisce i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari (art. 30 del CCNL vigente);
- Delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti (art. 65 del CCNL vigente).
- Propone al Consiglio di Istituto le attività del personale docente da retribuire con il Fondo di Istituto (art.86 c.1 del CCNL vigente).
- Elabora il Piano dell'Offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione, definiti dal Consiglio di Circolo o di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio di Circolo o di Istituto (D.P.R. n. 275/99).

delibera ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in uno, due o tre periodi

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le elezioni per la scelta dei rappresentanti di ogni componente in Consiglio d'Istituto vengono indette ogni tre anni. Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il C.d.I. è costituito da 19 componenti: il Dirigente scolastico, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori e 4 degli alunni; il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Nel Consiglio d'Istituto viene eletta la Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

- **Il Consiglio di Istituto** è l'organo riassuntivo e propulsore della vita dell'Istituto. Esso svolge tutte le funzioni stabilite dall'art. 10 del D.L. n. 297/1994.

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per: il funzionamento della biblioteca e l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'art.42;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio - televisivi e le dotazioni librerie, acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- promozione di contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento, previste dagli articoli 276 e seguenti. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94. Sentito il Collegio dei Docenti per gli aspetti didattici, delibera le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste dall'articolo 106 del Testo Unico approvato con

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 209.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale.

- **La Giunta esecutiva** prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

CONSIGLIO DI CLASSE

- **Il Consiglio di Classe** comprende tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; lo presiede il Dirigente scolastico o un coordinatore, docente facente parte del Consiglio, da lui delegato. Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del Consiglio di Classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal Dirigente scolastico. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Dirigente scolastico convoca per ciascuna classe l'assemblea dei genitori e, separatamente, quella degli studenti. Tali assemblee sono presiedute da un docente a ciò delegato, che ha il compito di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e di informare sulle modalità di espressione del voto. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del docente, procede alla elezione dei rappresentanti di classe rispettivamente della componente genitori e di quella studentesca.

Nelle Scuole secondarie di secondo grado e artistiche, in occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto.

Art.2 Ambiente scolastico

2.1 Tutti coloro che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Istituto sono tenuti a: comportarsi in modo da contribuire alla crescita culturale e sociale degli allievi nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno; agire, ciascuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo studio di tutti gli studenti iscritti, senza discriminazioni o differenziazioni; rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2.2 È vietata, in base alle Leggi e norme vigenti, ogni manifestazione di violenza fisica o morale e, in generale, qualsiasi intolleranza o intimidazione che comprometta la libera e democratica partecipazione alla vita dell'Istituto anche perché incompatibile con ogni forma di corretto confronto politico.

2.3 L'Istituto è aperto al contributo responsabile e costruttivo di ogni sua componente. Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti esamineranno qualsiasi proposta o richiesta che venisse presentata e, ove approvata dall'organismo competente, ne promuoveranno l'attuazione.

2.4 A tutte le componenti presenti nell'Istituto è garantita la libertà di pensiero, di parola e di riunione, nel rispetto delle Leggi e delle norme che regolano la corretta convivenza civile e scolastica.

2.5 L'Istituto deve rispondere a requisiti di igiene e sicurezza dei locali ed essere dotato di servizi tali da garantire agli studenti e a tutto il personale una permanenza confortevole.

A tal fine è dotato di Palestre e Laboratori efficienti, di una Biblioteca accessibile secondo orari prestabiliti, di un bar attivo da lunedì a venerdì.

2.6 Chiunque danneggi il patrimonio dell'Istituto è tenuto a risarcire il danno.

Art. 3 Diritto di informazione Le informazioni riguardanti funzionamento, regole e offerta formativa dell'Istituto sono garantite dai 5 fascicoli depositati in biblioteca e forniti ad ogni alunno all'atto dell'iscrizione alla classe prima: PTOF (disponibile anche sul web)

Regolamento d'Istituto

Regolamento disciplinare delle studentesse e degli studenti

Manuale della sicurezza nella scuola

Regolamento di utilizzo e rischi relativi ai laboratori di chimica e di biologia

I criteri di formazione delle classi prime e delle successive classi, le motivazioni per i viaggi d'istruzione e le sovvenzioni viaggi sono contenuti nel PTOF.

3.1 Tutte le componenti della scuola sono libere di esprimere qualsiasi opinione nell'ambito dei diritti sanciti dalla Costituzione.

3.2 L'affissione dei manifesti è libera negli appositi spazi ai piani, nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie. Vanno in particolare tenuti presente i seguenti principi: è consentito l'utilizzo di tali spazi a persone o a gruppi costituiti interni alla scuola; ogni manifesto deve recare la data di esposizione; la durata dell'affissione, che non può superare i 15 giorni, va determinata in relazione allo spazio riservato ad ogni componente; sono ammesse unicamente affissioni di manifesti sottoscritti in modo leggibile da chi li ha prodotti o da soggetti identificabili che ne rispondano.

3.3 È consentita la diffusione di documenti e comunicazioni scritte previa autorizzazione della Presidenza ed accordo circa le modalità della diffusione stessa che avrà luogo preferibilmente senza interrompere l'attività didattica.

3.4 Gli Organi Collegiali e le Assemblee di Istituto, dei genitori e degli studenti hanno la facoltà di diffondere all'interno dell'Istituto propri documenti, secondo le norme fissate dal Regolamento o stabilite caso per caso dal Consiglio d'Istituto.

I Consigli di Classe hanno la facoltà di distribuire i propri documenti nell'ambito delle rispettive classi.

3.5 Le convocazioni, gli ordini del giorno, i comunicati concernenti le riunioni ufficiali degli Organi Collegiali

sono resi noti tramite circolari, affisse all'albo dell'Istituto e pubblicate sul sito almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

Art. 4 Accesso ai documenti e divieti

RICHIESTE E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

4.1 Le comunicazioni, le richieste ed i reclami vanno inoltrati al Dirigente Scolastico in forma scritta, opportunamente protocollati. Eventuali reclami anonimi non saranno presi in considerazione. Il D.S., fatti i necessari accertamenti, e riconosciutane la validità risponderà per iscritto entro il termine massimo di 10 giorni. È comunque garantita la riservatezza per il reclamante.

4.2 Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere ai documenti che lo riguardino, secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990 e dal DPR 352/92. La richiesta, da inoltrare al D.S., va redatta su apposita modulistica e deve contenere tutti gli elementi necessari.

L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega sottoscritta dal richiedente.

L'interessato può visionare gratuitamente i documenti. Le copie dei documenti (verbali e compiti) sono rilasciate subordinatamente al pagamento di una quota (diritti di segreteria) attraverso versamento effettuato tramite sistema PAgoPa. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate; in tal caso verrà richiesta l'imposta di bollo.

I verbali del Consiglio d'Istituto, del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe sono a disposizione, nell'ufficio del D.S. ed in segreteria.

Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Ogni singola delibera, di approvazione o meno, viene pubblicata per estratto.

Non possono essere rese pubbliche le parti che riguardino singole persone, salvo parere favorevole dell'interessato. Sugli atti del Consiglio si osservano le disposizioni sul diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90. I verbali e gli atti devono essere esibiti in copia a chiunque ne faccia richiesta, previo pagamento dei diritti di segreteria. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, che decorrono dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.

DIVIETI

4.3 Il divieto di fumo (anche di sigarette elettroniche) è esteso a tutti i locali dell'edificio. Il personale docente e/o ATA, delegato al controllo del divieto di fumo dal Dirigente Scolastico, procederà alla contestazione di eventuali infrazioni. I nominativi dei funzionari incaricati del controllo sono indicati nei cartelli di divieto esposti. I funzionari incaricati dal DS, nell'esercizio delle loro funzioni, sono Pubblici Ufficiali e come tali, nell'ambito scolastico, godono del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori della legge 584/75 e successive integrazioni. Gli interessati debbono ottemperare ai sensi del Codice Penale per non incorrere nella violazione degli articoli 33 e 496 di detto Codice (Resistenza a pubblico ufficiale - False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). I trasgressori del

divieto di fumo saranno puniti con una sanzione amministrativa a partire da € 25,00.

4.4 Regolamento Cellulari

4.5 Sono vietate le riprese foto e video di persone e la riproduzione di libri, riviste, ecc. non autorizzate. E' altresì vietato l'utilizzo di software di cui l'Istituto non possieda la licenza d'uso. Il mancato rispetto del divieto può dar luogo a severe sanzioni civili, penali e disciplinari.

II PARTE

NORMATIVA STUDENTI (Art. 5-9)

Art.5 Frequenza e partecipazione

Lo studente ha il dovere di: partecipare alla propria formazione e alla vita della scuola attivamente e con impegno, rispettare i compiti assegnati e gli impegni assunti, essere puntuale e frequentare con regolarità, essere sempre munito di tutti gli strumenti didattici, mantenere integre ed efficienti le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio, rispettare i compagni, il personale docente e non docente della scuola, rispettare il Regolamento d'Istituto.

Art.6 Orario scolastico

Gli alunni in SEDE possono accedere alle aule a partire dalle ore 7:55; il suono della campana alle ore 8.00 indicherà l'inizio delle lezioni. Gli alunni in SUCCURSALE possono accedere alle aule a partire dalle ore 8:05; il suono della campana alle ore 8.10 indicherà l'inizio delle lezioni.

(RITARDI) Gli alunni sono ammessi in classe, a discrezione del docente, qualora il ritardo non sia superiore ai dieci minuti. Il ritardo andrà registrato con una nota non disciplinare sul registro e, se non ammessi in classe, gli alunni dovranno seguire le indicazioni per i ritardi maggiori ai 10 minuti. Nel caso di ritardo, non superiore ai 5 minuti, lo studente potrà essere eccezionalmente ammesso in classe con un'annotazione sul registro.

Oltre tale ritardo, l'alunno non sarà ammesso in classe, andrà segnato assente per la prima ora e dovrà attendere nei banchi predisposti nei corridoi, per entrare la seconda ora. In ogni caso non potrà lasciare l'istituto e sarà tenuto a giustificare entro il giorno dopo.

Un numero di entrate in seconda ora superiore a quattro ritardi nel trimestre e, sei nel pentamestre, e comunque superiore a due ritardi entrate posticipate/uscite anticipate mensili, avrà una significativa ricaduta nel voto di condotta.

In ogni caso, non sarà ammessa entrata posticipata o uscita anticipata, superiore a un'ora, salvo casi eccezionali, che dovranno essere certificati e richiesti, almeno il giorno prima, inviando una mail in segreteria didattica, allegando, possibilmente, relativa documentazione o prenotazione. Coloro che si presentassero a scuola sprovvisti di questa documentazione dovranno recarsi in vicepresidenza.

In ogni caso gli alunni non saranno ammessi in classe alla fine della terza ora e non potranno uscire oltre le 2 ore prima, neanche per casi eccezionali.

Inoltre non saranno ammesse uscite in orario intermedio rispetto a quello dell'ora di lezione. Le richieste di uscita anticipata programmate, devono essere comunicate in segreteria didattica, entro e non oltre le ore 10.00.

(USCITE ANTICIPATE) Lo studente, solo in casi particolari, potrà uscire con un'ora di anticipo rispetto al termine delle lezioni. In caso di visite specialistiche, l'uscita anticipata potrà avvenire anche due ore prima. In ogni caso la richiesta di uscita anticipata andrà comunicata il giorno prima in segreteria didattica, (didattica@itasnatta.edu.it) allegando relativa documentazione o prenotazione. Anche l'uscita anticipata, come il ritardo, concorre a un totale massimo di 2 permessi mensili (10 annuali) da cui vanno esclusi quelli per motivi di salute certificati.

Lo studente minorenni, che chiederà di uscire anticipatamente potrà essere autorizzato solo se affidato ai genitori o da chi ne ha la delega, correlata dalla fotocopia del documento d'identità del delegato del genitore delegante. Il genitore o suo delegato compilerà la dichiarazione di responsabilità presso la segreteria didattica e/o centralino, al momento dell'uscita.

(INFORTUNI)

In caso di infortuni e/o improvvisi malesseri che richiedano una visita medica o un intervento di pronto soccorso, la Scuola prenderà contatto con la famiglia per verificare se i genitori vogliono provvedere autonomamente.

Nel caso non fosse possibile rintracciare la famiglia o ci fosse la necessità di un intervento immediato, verrà chiamata un'ambulanza per portare lo studente in ospedale.

Si ricorda che ai fini assicurativi è obbligo dei genitori denunciare in Segreteria, su apposito modulo, gli infortuni che si siano verificati a scuola o nelle immediate vicinanze, entro il lasso di tempo previsto dalla legge (24 ore).

6.1 (USCITE DALLA CLASSE)

Durante le ore di lezione gli alunni devono restare in classe; sono concessi allontanamenti, per brevi periodi, **di un solo studente alla volta**, previa autorizzazione del docente.

Gli studenti, che si allontanino dalla classe su incarico dell'insegnante, per accedere allo sportello psicologico o per raggiungere la biblioteca, dovranno essere muniti di autorizzazione scritta da esibire dietro semplice richiesta.

Gli studenti non possono accedere da soli alla Sala docenti nemmeno dietro autorizzazione di un insegnante.

6.2 (ASSENZE)

Le giustificazioni delle assenze andranno presentate sul registro elettronico il giorno successivo, al rientro in Istituto.

Nel caso di assenze prolungate o ripetute o di mancata giustificazione, lo studente sarà comunque ammesso alle lezioni, ma il Coordinatore di classe provvederà a convocare i genitori. Le assenze ingiustificate oltre i due giorni costituiranno un elemento di valutazione negativa per la definizione del voto di condotta. Le assenze per scioperi studenteschi sono considerate a tutti gli effetti ingiustificate.

Si comunica che le assenze e i ritardi dovranno essere giustificati nel Registro elettronico Argo didUP Famiglie.

Si sollecitano, pertanto, i genitori che non avessero le credenziali, a richiederle al più presto. Si dovrà indicare obbligatoriamente la motivazione delle assenze, digitando una delle seguenti possibilità:

- motivi di famiglia (per tutte le assenze non riconducibili a motivi di salute)
- motivi di salute non riconducibili al COVID
- motivi di salute riconducibili al COVID/quarantena obbligatoria/quarantena volontaria.

Qualora l'assenza non fosse giustificata contestualmente alla scelta di una delle tre opzioni relative alla motivazione, lo studente non sarà ammesso in classe. Verrà mandato in segreteria didattica, che avviserà la famiglia telefonicamente, la quale dovrà immediatamente provvedere a regolarizzare la situazione per consentire al figlio di entrare in classe. In caso contrario lo studente dovrà tornarsene a casa, da solo se maggiorenne o accompagnato da un genitore se minorenni. Si fa presente che le dichiarazioni mendaci sono punibili dalla legge.

Si prega, altresì, di attenersi scrupolosamente alle suddette istruzioni per una migliore gestione delle assenze e dei ritardi, onde poter proseguire l'anno scolastico tranquillamente e senza esporre gli studenti ed il personale docente a rischi inutili e, allo stesso tempo, dannosi.

La reiterata mancanza di giustificazione e/o di motivazione al rientro a scuola sarà disciplinata dal Regolamento di Istituto.

Art.7 Divieti e diritti degli studenti

7.1 Non è permessa nessuna manifestazione di violenza fisica o morale e, in generale, qualsiasi intolleranza o intimidazione (art. 1 com. 2)

7.2 Non è permesso in nessun caso agli alunni l'accesso alla Sala docenti e/o ai cassettei dei docenti, nemmeno per prendere il Giornale di classe o il Registro personale di un docente.

7.3 Non è permesso accedere, al di fuori dell'orario di ricevimento, agli uffici di Segreteria, Vicepresidenza e Presidenza se non dietro convocazione e, in ogni caso, sempre e solo con preavviso fatto pervenire tramite il personale addetto al Centralino.

7.4 L'uscita dall'Istituto può avvenire solo al termine delle lezioni, dopo il suono della campanella. Non è permessa l'uscita dall'aula tra due successive ore di lezione ad eccezione dell'intervallo. I trasferimenti previsti dall'orario scolastico devono avvenire tempestivamente ed ordinatamente.

7.5 Regolamento cellulari

7.6 Non è permesso fumare negli spazi interni ed esterni dell'Istituto. La stessa norma si applica alle sigarette elettroniche.

Il mancato rispetto di quanto sopra precisato potrà essere oggetto di sanzioni disciplinari (Legge 8 novembre 2013 n. 128).

7.7 Gli studenti potranno utilizzare le fotocopiatrici automatiche, previo acquisto della apposita scheda

7.8 Gli studenti potranno accedere alla biblioteca negli orari previsti, previa autorizzazione scritta del docente della lezione in corso ed usufruire di prestiti con le modalità stabilite dall'art. 6 com. 5.

(INFORMAZIONE SUL PERCORSO FORMATIVO)

Ogni studente ha il diritto di conoscere gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline, i risultati attesi, i criteri e i metodi di verifica e di valutazione (tutto questo è riportato sul PTOF, una copia del quale è depositata in biblioteca), richiedere e ottenere dagli insegnanti e dal D.S. ogni informazione relativa al proprio rendimento, essere informato su quanto deliberato dagli Organi collegiali in merito alle attività scolastiche, attraverso l'esposizione all'albo

delle delibere e/o per le attività principali, attraverso circolari per gli studenti e per le loro famiglie, conoscere la normativa in materia di provvedimenti disciplinari e aver garantita la trasparenza delle relative procedure dal Regolamento attuativo dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (depositato in biblioteca) ed attraverso l'Organo di Garanzia, conoscere gli esiti delle verifiche (quelli relativi alle prove orali e pratiche saranno comunicati al termine delle stesse; quelli relativi alle prove scritte e grafiche saranno comunicati entro 15 giorni dall'effettuazione della prova), richiedere fotocopia degli elaborati corretti che, salvo casi particolari, possono essere chiesti verbalmente al docente della materia.

(INGRESSO POSTICIPATO e/o USCITA ANTICIPATA PERMANENTI)

Gli studenti, che abbiano comprovate difficoltà dovute ai mezzi di trasporto, possono richiedere un permesso temporaneo o permanente di ingresso e/o di uscita non coincidenti con quanto previsto dall'orario scolastico, comunque per un intervallo di tempo non superiore a dieci minuti e solo se muniti di documentazione idonea che certifichi gli orari dei mezzi di trasporto utilizzati.

La Dirigenza autorizza l'ingresso in ritardo e senza giustificazione limitatamente ad eventi che coinvolgano un elevato numero di allievi (incidente stradale, blocco ferroviario, inagibilità della rete viaria, ecc.). Per tutti gli altri casi vale l'art. 6 comma 2 e 3.

7.8 (DIRITTO DI RIUNIONE, DI ASSOCIAZIONE, DI ASSEMBLEA)

Agli studenti dell'Istituto è consentito costituire, all'interno della Scuola, liberi gruppi e associazioni, regolando in modo autonomo la propria attività e nominando annualmente un responsabile per rapporti con la Presidenza e con altre componenti. La partecipazione alle assemblee studentesche, previste dalla vigente legislazione agli art. 42 e seguenti del D.P.R. 31/5174 n. 416, è un diritto di ogni studente e come tale deve essere esercitato in modo cosciente e responsabile affinché sia occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale, civile e politico-sociale. Il diritto d'assemblea degli studenti in orario scolastico è così regolato:

- le assemblee di classe (due ore mensili) sono convocate previa presentazione al Dirigente Scolastico, con almeno tre giorni di anticipo, della richiesta su apposito modulo compilato in ogni sua parte;
- l'assemblea generale degli studenti (cinque ore mensili) viene convocata con la presentazione al Dirigente Scolastico della richiesta di convocazione, firmata da almeno il 10% degli studenti o dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto o dalla maggioranza del Comitato Studentesco. Tale richiesta va fatta con non meno di 7 giorni di anticipo. Della richiesta di convocazione viene data comunicazione a tutte le classi. Per tutta la durata delle assemblee studentesche autorizzate sarà sospesa la normale attività didattica.

7.9 (UTILIZZO STRUTTURA PER STUDIO INDIVIDUALE E/O COLLETTIVO)

Gli studenti sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei locali e di docenti addetti alla sorveglianza, ad utilizzare i locali dell'Istituto ed i laboratori, per attività di studio al di fuori dell'orario scolastico, sempre non oltre le ore 17,00.

7.10 (DIRITTO DI INFORMAZIONE) Vedi art. 2 e 3.

Tutti gli studenti hanno il diritto di accedere ai servizi di Segreteria e Dirigenza scolastica nei seguenti orari:

Segreteria didattica Lunedì, martedì, giovedì 10.00 – 12.00

Martedì/giovedì 13.30 - 15.00 telefonicamente dalle ore 12.00-13.00, salvo emergenze o variazioni (in caso di necessità su appuntamento).

Vicepresidenza tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.00 e in tutti i casi urgenti.

Presidenza su appuntamento previa richiesta al personale della Segreteria Didattica.

Art.8 Regolamento IA

Art.9 Codice disciplinare DDI

- 8.1 Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell'inizio della video lezione.
- 8.2 Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora ne venga richiesto l'uso da parte del docente.
- È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all'Itas Natta
- 8.3 È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni
- 8.4 È obbligatorio segnalare immediatamente l'impossibilità di accedere al proprio account, l'eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità
- 8.5 Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto, adattandolo alla nuova situazione
- 8.6 Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d'istituto e al Regolamento di disciplina nell'espletamento della DDI influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
- 8.7 In caso uno studente/studentessa sia ricoverato in ospedale, per un lungo periodo a causa di una malattia grave certificata, e a seguito dell'attivazione della scuola in ospedale, potrà connettersi come uditore in DAD, solo per quelle materie (di indirizzo) che non sono coperte dalle ore e dai docenti dell'ospedale.

Art.9 Provvedimenti disciplinari

- 9.1 Gli studenti che non rispettano quanto scritto nel Regolamento d'Istituto sono soggetti a sanzioni

disciplinari, secondo i principi e le norme procedurali contenuti nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" e nel "Regolamento disciplinare interno" e **nella legge 150** (in appendice).

9.2 I danni imputabili alla trascuratezza, all'incuria o all'uso improprio saranno addebitati ai responsabili. Nel caso di danni causati volontariamente dagli allievi, il responsabile è tenuto al risarcimento. Se non sarà possibile individuare il responsabile di un eventuale danno, esso verrà risarcito dall'intera classe o dalle classi coinvolte qualora riguardasse parti comuni come ad esempio, corridoi, servizi ecc.

9.3 (ORGANO DI GARANZIA).

L'Organo di Garanzia risponde alle istanze previste all'art. 87 com. 5 della Costituzione; delibera inoltre, su richiesta degli studenti, in merito ai conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto sull'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti". Il ruolo dell'Organo di Garanzia è quello di favorire la mediazione tra le parti, in una logica tesa a dirimere conflitti.

III PARTE

NORMATIVA GENITORI (Art. 10-11)

Art. 10 Diritti e doveri

10.1 I genitori esercitano il loro diritto-dovere di partecipazione alla vita della scuola, avvalendosi di tutti gli organismi e di tutte le occasioni che si presentano durante l'anno scolastico. Partecipano attivamente alle assemblee, danno suggerimenti ed avanzano proposte concrete agli organi competenti, sollecitando poi questi alla soluzione dei problemi. Sono componenti attive nei consigli di classe e di Istituto. E' indispensabile che i genitori vedano i problemi e le necessità del proprio figlio connesse a quelle di tutta la classe e dell'Istituto, impegnandosi, sulla base della loro esperienza, a rendere la scuola sempre più aderente alla realtà ed alla società attuali.

10.2 (ASSEMBLEE DEI GENITORI) Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di sezione, di corso o di Istituto e sono disciplinate dall'art.15 del DLG 297/94, che qui si intende integralmente riportato. Per le assemblee di sezione e di corso valgono le disposizioni delle assemblee di classe. Le assemblee d' Istituto sono convocate, con almeno 5 giorni di preavviso, dietro richiesta di almeno il 10% dei genitori dell'Istituto o del presidente del comitato dei genitori o della maggioranza di quest'ultimo; quelle di classe sono convocate dietro richiesta dei rappresentanti di classe dei genitori o del 30% dei genitori della classe.

La data e l'orario di svolgimento devono essere concordate con il dirigente scolastico. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Art. 11 Comunicazioni con le famiglie

11.1 Tutti i genitori hanno diritto ad una password che permette loro di accedere alla scheda personale del proprio figlio per poter monitorare via internet l'andamento didattico-disciplinare, assenze e ritardi. Le circolari maggiormente significative inerenti la vita scolastica saranno consultabili sul

registro elettronico e sul sito <https://www.iis-natta-milano.edu.it/>.

11.2 All'atto dell'iscrizione i genitori devono aggiornare numero di telefono e indirizzo e-mail su Argo Famiglie e segnalare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di residenza.

11.3 Le famiglie verranno informate di eventuali scioperi, assemblee docenti, assemblee d'Istituto degli studenti, criteri di valutazione e consigli di classe, mediante registro elettronico e/o sito web.

11.4 Le variazioni dell'orario scolastico relative ad uscita anticipata e/o entrata posticipata, effettuate per motivi organizzativi (es. assenza personale docente) se previste verranno comunicate tramite registro elettronico, da parte del docente presente in classe al momento della comunicazione; tale avviso dovrà essere validato dai genitori tramite la presa visione. Per le uscite anticipate inaspettate invece, ad inizio anno scolastico o all'atto dell'iscrizione, la Scuola richiede alla famiglia un'autorizzazione permanente.

11.5 Il ricevimento delle famiglie potrà essere sia online sia in presenza, a discrezione del docente.

Gli incontri docenti – genitori sono di due tipi: settimanale (con orari messi a disposizione dai singoli docenti previo appuntamento) e generali (tutti i docenti due volte all'anno divisi in due aree: linguistica e scientifica).

Gli appuntamenti per il ricevimento settimanale dovranno essere richiesti direttamente al docente tramite registro elettronico, nella sezione comunicazioni; le prenotazioni per il ricevimento generale (max 18 genitori per docente) verranno effettuate sempre su registro elettronico

11.6 Si invitano i genitori a non inviare email ai docenti. Per questioni realmente urgenti e improrogabili, potranno contattare la scuola all'indirizzo mite01000v@istruzione.it.

11.7 Si invitano i genitori a non contattare telefonicamente i propri figli durante le lezioni. Per emergenze potranno chiamare la scuola ai seguenti numeri:

SEDE: 022590083 oppure 022593956

SUCCURSALE: 0228901988

11.8 Tutti i genitori hanno il diritto di accedere ai servizi di Segreteria e Dirigenza scolastica nei seguenti orari:

<u>Segreteria didattica</u>	lunedì, martedì, giovedì 10.00 - 11.30 Martedì/giovedì 13.30 - 15.00
<u>Vicepresidenza</u>	su appuntamento previa richiesta a didattica@itasnatta.edu.it
<u>Presidenza</u>	su appuntamento previa richiesta a didattica@itasnatta.edu.it

IV PARTE

NORMATIVA DOCENTI (Art. 12-13)

FUNZIONE DOCENTI (Vedi Testo Unico)

L'art. 395 del D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle Leggi sull'istruzione) definisce la funzione docente come "*...esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità*". In tal senso dispone anche l'art. 38, comma 3 del CCNL 4-8-1995 che recita: "*La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria*".

Inoltre essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti Organi.

Art. 12 Mansioni

12.1 VIGILANZA. I docenti in servizio alla prima ora si troveranno in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al termine delle stesse, l'uscita degli alunni dalle aule, dai laboratori e dalle palestre avverrà sotto la vigilanza del personale docente di turno.

Per nessun motivo ed in nessuna occasione deve venir meno la vigilanza sugli allievi. Qualora il docente si debba assentare momentaneamente, la vigilanza dovrà essere garantita dai collaboratori scolastici opportunamente avvisati.

Compete ai docenti anche la vigilanza in classe durante l'intervallo e negli spazi adiacenti a nelle aule ed esterni, secondo una turnazione fissata dalla Dirigenza.

12.2 REGISTRI. Tutti i docenti hanno il compito di compilare all'inizio delle lezioni e, in caso di problemi tecnici, entro la fine della giornata.

Il Registro personale del docente serve a raccogliere le annotazioni sul processo di apprendimento degli alunni pertanto i docenti devono averne cura affinché possano relazionare in modo puntuale e significativo al Consiglio di Classe in sede di scrutinio (Corte di Cassazione 2081/96 del 1997).

12.3 GESTIONE ENTRATE POSTICIPATE. Rif 6.2

12.4 GESTIONE USCITE ANTICIPATE. Rif 6.3

12.5 GESTIONE ASSENZE. Il docente della prima ora riporterà l'indicazione delle assenze sul registro elettronico, verificherà le assenze del giorno precedente e le vecchie assenze non ancora giustificate. Solleciterà lo studente a giustificare qualora non lo abbia già fatto.

12.6 GESTIONE ASSENZA DURANTE LE ORE DI LEZIONE. Nel caso in cui un alunno rientri ingiustificatamente in classe con significativo ritardo al cambio dell'ora o dopo l'intervallo, il docente annoterà sul registro elettronico l'indicazione dell'ora di rientro e la motivazione. Questo influirà negativamente sul voto di condotta.

12.7 GESTIONE FUORI CLASSE. Nel caso di assenze degli alunni, dovute alla partecipazione a: uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage linguistici e PCTO, attività di orientamento e eventi

organizzati dalla scuola, in orario curricolare, il docente registrerà l'alunno come "Fuori Classe".

12.8 GESTIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. Note individuali e di classe: ogni nota disciplinare dovrà essere riportata sul registro elettronico.

12.9 GESTIONE VALUTAZIONI. Verifiche scritte: il docente dovrà riconsegnare le verifiche corrette e valutate entro 15 gg. dalla somministrazione della stessa. Gli alunni potranno fotografare o fotocopiare la prova per fini didattici alla consegna della prova.

FUNZIONI DEL COORDINATORE DI CLASSE

12.10 Il Coordinatore di Classe verificherà le assenze, i ritardi e le note disciplinari degli studenti, primi indicatori di situazioni problematiche; la sua azione sarà tesa ad uniformare i comportamenti dei docenti del Consiglio di Classe e ad incentivare gli studenti al rispetto delle norme comportamentali; avrà il compito, inoltre, di informare le famiglie ed il Dirigente Scolastico non appena si manifestino problemi di scarso rendimento e/o problemi disciplinari.

12.11 (VERBALI) Il Registro dei verbali è depositato in Presidenza. Il coordinatore avrà cura di ritirarlo e depositarlo in Vicepresidenza prima e dopo ogni Consiglio di Classe.

Ad inizio anno il coordinatore di classe predispone la parte introduttiva del verbale, completa di tutte le indicazioni sulla composizione del Consiglio di Classe e sui dati di partenza degli alunni. Prima di ogni riunione confronta l'ordine del giorno del verbale con quello della circolare di convocazione ed effettua le eventuali integrazioni; entro cinque giorni dalla data di effettuazione del Consiglio di Classe verifica la completezza e la correttezza del verbale e appone la firma di approvazione. All'inizio di ogni riunione del C.d.C., il coordinatore legge il verbale della riunione precedente.

12.12 (CONSIGLI di CLASSE STRAORDINARI)

Richiesti dai docenti. Qualora si manifestino situazioni particolari che rendono necessaria la convocazione di un Consiglio di Classe straordinario, il coordinatore presenta una richiesta scritta al D.S. proponendo l'Ordine del giorno, la data e l'orario.

Richiesti dalle famiglie. Nel caso in cui genitori o studenti evidenzino la necessità di un Consiglio di Classe straordinario ed il coordinatore lo ritenga opportuno, quest'ultimo può procedere di persona alla presentazione di una richiesta scritta al D.S., proponendo l'ordine del giorno, la data e l'orario.

In alternativa saranno i genitori o gli studenti rappresentanti di classe che presenteranno una richiesta analoga al D.S.

12.13 (RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA)

Pagellini/ pagelle /schede di valutazione.

Entro 2 giorni dal termine dei Consigli di classe il coordinatore verifica la completezza della documentazione: le comunicazioni alle famiglie devono essere firmate dai coordinatori e consegnate agli studenti e/o inviate alle famiglie tramite Argo ScuolaNext.

Convocazioni individuali. Conseguentemente a decisioni prese dal Consiglio di classe, il coordinatore provvederà a convocare la famiglia dello studente con situazioni problematiche

mediante Argo Scuola Next.

Comunicazioni individuali. Il coordinatore di classe effettua comunicazioni individuali telefoniche o tramite registro elettronico se deliberate dal Consiglio di classe quando:

- l'alunno è assente per più di cinque giorni;
- vengono segnalate dai docenti almeno due assenze in corrispondenze di verifiche;
- risultano assenti più di metà degli alunni;
- l'alunno non giustifica eventuali assenze anche dopo che il coordinatore ha sollecitato la famiglia con comunicazione sul registro elettronico
- nel caso in cui l'alunno non venga ammesso all'anno successivo

Nel caso non riesca a mettersi in contatto con la famiglia, il coordinatore chiederà alla Segreteria didattica di inviare una comunicazione scritta.

12.14 (PROGETTI di CLASSE)

Viaggi d'istruzione. Il coordinatore di classe si assicura che il Consiglio di classe individui: il tema su cui sviluppare il progetto, il docente responsabile del progetto, la relativa meta, i docenti accompagnatori (uno ogni quindici alunni e un docente di sostegno se è presente un alunno H), un docente accompagnatore supplente. Individua almeno un momento di incontro con il docente responsabile della Commissione viaggi d'istruzione. Verifica periodicamente lo stato di avanzamento del progetto

FUNZIONE DEL COORDINATORE DI MATERIA

12.15 Il Coordinatore di materia ha la funzione di far uniformare il più possibile i Piani di Lavoro ed i Criteri di valutazione; coordina l'adozione dei libri di testo; gestisce la documentazione.

12.16 (VERBALI)

Il Verbale è depositato in Vicepresidenza (SEDE).

Il Coordinatore avrà cura di ritirarlo e depositarlo nell'apposito armadio prima e dopo ogni riunione. La compilazione del verbale è compito del Coordinatore/Segretario di materia che, prima di ogni riunione, confronta l'Ordine del giorno del Verbale con quello della Circolare di convocazione ed effettua le eventuali integrazioni; assicura la presenza nel Verbale di tutti gli allegati: obiettivi disciplinari minimi e indicazioni per la variazione dei libri di testo. All'inizio di ogni riunione, il Coordinatore legge il Verbale della riunione precedente.

12.17 (RIUNIONI)

Organizzazione delle attività durante l'incontro. Se durante la riunione si rende necessaria la costituzione di sottogruppi, il Coordinatore darà mandati precisi, nominando un referente per ogni gruppo che dovrà alla fine dell'incontro fornire al Coordinatore informazioni utili per completare le informazioni da inserire nel Verbale.

Presenza degli insegnanti tecnico pratici. I Coordinatori delle discipline che prevedono la compresenza con gli insegnanti tecnico pratici, individuano con gli stessi il momento di intervento per dare agli ITP la possibilità di confrontarsi con tutti i gruppi con cui devono collaborare.

13.1 Ad ogni insegnante è garantita l'autonomia didattica e la libera espressione culturale nel rispetto dei Principi costituzionali e secondo gli Ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di costoro al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

13.2 L'esercizio della libertà del docente è diretta a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali.

13.3 L'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

13.4 Tutti i docenti hanno diritto a partecipare ad Assemblee sindacali per un numero pari a 10 ore all'anno, previa comunicazione su apposito modulo presso l'Aula Docenti, con un anticipo di tre giorni, per permettere alla Dirigenza scolastica di riorganizzare lo svolgimento delle lezioni.

13.5 Tutti i docenti hanno il diritto di richiedere in Vicepresidenza un numero di ore di permesso annuali (numero stabilito secondo le norme vigenti) su apposito modulo su Argo con il vincolo che dette ore non superino il 50% delle ore giornaliere; il permesso verrà autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci.

Il recupero delle ore, se assegnato nelle ore concordate con il docente, non è vincolato da nessun preavviso da parte della Dirigenza, poiché risponde solo alla necessità di garantire la copertura dell'orario scolastico.

Il mancato recupero delle ore per rifiuto del docente comporta decurtazione dello stipendio e negazione di altri permessi.

Il docente ha diritto a permessi sindacali, ferie, assenze per malattia, diritto allo studio etc. come stabilito dalle norme vigenti dietro richiesta su apposito modulo consegnato e autorizzato dalla vicepresidenza.

L'eventuale sostituzione di colleghi assenti in sede di scrutinio prevede il diritto alla retribuzione come ora effettiva di insegnamento.

13.6 Tutti i docenti hanno il diritto di accedere ai servizi di Segreteria e Dirigenza scolastica nei seguenti orari:

Segreteria didattica

lunedì, martedì, giovedì 10.00 – 12.00

Martedì/giovedì 13.30 - 15.00

telefonicamente dalle ore 12.00-13.00, salvo emergenze o variazioni (in caso di necessità su appuntamento)

Segreteria amministrativa

lunedì, martedì, giovedì 10.00 – 12.00

martedì-giovedì 13.30 - 15.00

(in caso di necessità su appuntamento)

Centro stampa

come da orario affisso

Vicepresidenza

su appuntamento previa richiesta al personale della Segreteria Didattica.

Presidenza

su appuntamento previa richiesta al personale della Segreteria Didattica.

Gli orari vanno rispettati perché l'organizzazione degli Uffici è articolata su una scansione temporale dei diversi compiti da assolvere.

Tutti i docenti possono richiedere una tessera per le fotocopie versando la quota richiesta attraverso il pagamento con PagoInRete. La comunicazione della disponibilità delle tessere e della procedura per acquistarle sarà comunicata con apposita circolare.

Il Centro stampa dell'Istituto è a disposizione di tutto il personale, secondo gli orari esposti. Il servizio è a disposizione dei docenti per la preparazione di verifiche scritte o materiale ad uso didattico per n.1 compito mensile, per le discipline che prevedono voto scritto, e n. 2 compiti per valutazioni intermedie, per le discipline che prevedono solo voti orali.

Per le richieste di fotocopie o ciclostilati dovrà essere utilizzato l'apposito modulo da ritirare presso il Centro stampa.

Per la Succursale Il modello di richiesta fotocopie, firmato dal richiedente, deve essere presentato ai collaboratori scolastici insieme ai documenti da fotocopiare, con un anticipo di almeno due giorni sulla data prevista per la consegna.

V PARTE

NORMATIVA ATA, LABORATORI, SALA VIDEO, BIBLIOTECA (Art 14-16)

Art. 14 Organizzazione

Il personale assistente amministrativo, tecnico ed ausiliario svolge la propria attività a supporto dell'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

La qualità del loro rapporto con l'utenza è di fondamentale importanza, in quanto contribuisce a determinare il clima educativo della scuola ed a favorire il processo comunicativo fra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. In particolare: gli assistenti amministrativi curano i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge 241/90 e del nuovo codice sulla privacy, previsto dal Decreto legislativo 296 del 30 giugno 2003;

- i collaboratori scolastici collaborano al complessivo funzionamento didattico e svolgono attività di vigilanza e accoglienza dell'utenza;
- gli assistenti tecnici collaborano con i docenti, garantendo la verifica dell'integrità di ogni singola postazione laboratoriale ed intervenendo in caso di necessità. Agli assistenti tecnici è affidata la fase di preparazione delle attività, compreso l'approvvigionamento dei materiali, attrezzature, ecc..

L'uso delle attrezzature della biblioteca e dei laboratori è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) i responsabili del funzionamento dei laboratori, della biblioteca e della custodia del materiale vengano nominati ogni anno, su proposta del Collegio dei Docenti, dal D.S. e scelti tra gli insegnanti delle materie alle quali le attrezzature si riferiscono;
- b) tutte le dotazioni devono essere sottoposte a ricognizione annuale;
- c) i singoli laboratori e la biblioteca sono dotati di un catalogo nel quale deve essere elencato tutto il

materiale e la sua collocazione negli armadi o scaffalature;

d) le proposte di acquisto o integrazione devono essere presentate al Consiglio di Istituto; all'interno di ogni laboratorio o della biblioteca viene esposto lo specifico regolamento d'uso.

Art. 15 Laboratori

15.1 Ogni laboratorio è dotato di un regolamento che ne disciplina l'accesso, l'utilizzo delle apparecchiature, la pulizia, le azioni in caso di malfunzionamenti e/o guasti, le norme di sicurezza. Gli utenti disporranno, per le attrezzature ed i prodotti utilizzati, di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso in rapporto alla sicurezza.

Per i laboratori scientifici il personale e gli studenti devono indossare, durante le attività, indumenti destinati a proteggere la loro sicurezza e adeguati ai rischi da prevenire.

15.2 L'accesso ai laboratori multimediali deve avvenire tramite prenotazione, fatta presso l'assistente tecnico del laboratorio da parte del docente interessato; l'accesso all'aula video è possibile dopo prenotazione su apposito registro.

La prenotazione deve essere effettuata entro il giorno precedente, con indicazione della classe, della data e del nome del docente.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a firmare il registro di presenza, fornendo le indicazioni ivi richieste. L'utilizzo del laboratorio, al di fuori della prenotazione, è subordinato sia alla disponibilità degli addetti, sia alle necessità dei programmi settimanali di manutenzione, aggiornamento, ecc.

Art. 16 Biblioteca

16.1 L'accesso alla Biblioteca è possibile secondo un orario prestabilito consegnato ad ogni Classe ad inizio anno scolastico. Le opere possono essere consultate in loco; nel caso di opera data in prestito, il responsabile presente in biblioteca in quel momento effettua la registrazione e la fa sottoscrivere dal richiedente.

E' possibile il prestito contemporaneo di non più di due opere; il prestito è possibile per un periodo non superiore ai 15 giorni per le riviste, un mese per i libri.

Non sono ammessi al prestito, ma possono essere consultati in loco: dizionari, manuali, atlanti, enciclopedie, testi in uso presso gli uffici amministrativi, testi antichi.

16.2 La restituzione oltre i termini stabiliti o la restituzione di volumi danneggiati comporterà il versamento sul c.c. dell'Istituto di una somma corrispondente al valore di mercato dell'opera.

16.3 A fine anno scolastico tutte le opere dovranno essere riconsegnate entro il 20 maggio. Per gli studenti impegnati negli esami di stato tale termine è prorogato fino alla conclusione delle prove d'esame.

Qualunque altra eccezione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

L'attivazione del servizio della biblioteca è prevista nel corso dell'anno scolastico 2022-2023

Art. 17 Bullismo e Cyberbullismo

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della **prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza**, in particolare **al bullismo e al cyberbullismo** con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati spesso da condizioni di disagio sociale non attribuibili solo al contesto educativo scolastico, ma anche a fenomeni legati ad altri contesti educativi (scolastici e familiari) non funzionali.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, parallelamente al **bullismo**, un aumento del fenomeno del **cyberbullismo**, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un **uso improprio dei social network**. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

L'Istituto si impegna a prevenire ed arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) da parte degli adolescenti, lavorando in sinergia con le famiglie e altre istituzioni, al fine di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte **le forme di diffusione e conoscenza** (corsi frontali, didattica multimediale e online, riunioni periodiche, consigli di classe e d'Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica del rischio dell'utilizzo della rete internet. **La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.**

Caratteristiche del bullismo

- **i protagonisti sono bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola
- **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro), acquisire prestigio e/o gratificazione;
- **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione**, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **la vittima non è in grado di difendersi**, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (furti di oggetti, prepotenze, pugni, estorsione di denaro, ecc.)
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, ecc.)

Nel 1996, la 49ª Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione WHA 49.25, in cui si dichiara che *'la violenza è un problema di salute pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo'*.

- Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014).
- È una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU).

CYBERBULLISMO: è la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. (Dal sito del MIUR).

Tratti distintivi del cyberbullismo

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **L'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto.
- **Assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **Mancanza di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.
- **Spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le *forme, così come previsto*: dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

dalla legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);

dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo (MIUR ottobre 2017; LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"; dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

dalla direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006); dagli artt. 581 (percosse); 582 (lesione personale); 595 (diffamazione); 610 (violenza privata); 612 (minaccia); 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
dagli artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito); 2047 (danno cagionato dall'incapace); 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione da intraprendere con gli studenti.

6. I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di informazione/ formazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

7. GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, messaggi su chat) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, • durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica.

Legge 150

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo le seguenti:

Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata e continuativa;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Cyberbullismo:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la

vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, dopo aver creato un clima di fiducia, e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- **Sextortion:** pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle;
- **Ulteriori comportamenti** rientranti nella fattispecie previste dalla **legge 71/2017**.

SANZIONI DISCIPLINARI

Una volta accertato quanto sopra, *“salvo che il fatto costituisca reato, (...) il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. (art. 5 comma 1 L.71/2017)”*.

Inoltre lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (**DPR21 novembre 2007, n.235**) prevede che: **comma 5)** *“Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.”* **Comma 6)** *“Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici **giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto”***.

La scuola, nella persona del dirigente scolastico, dopo aver sentito docente e referente e secondo la procedura più avanti illustrata:

- **Informa tempestivamente i genitori** (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato.
- I comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono **considerati infrazione grave** e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare d'Istituto (stilato sulla base dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti).
- Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno **sanzionati**, con provvedimenti particolarmente incisivi per i fatti di estrema gravità, attivando anche **percorsi educativi di recupero**, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- **Vengono considerate deplorevoli e sanzionate anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo** perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso o approvazione contribuiscono a rinforzare il comportamento del bullo.
- Per i casi gravi, che si configurano come **reato**, sarà cura del Dirigente interpellare e/o coinvolgere le **Forze dell'Ordine**, più precisamente le locali figure di riferimento della **PS** (ex

Polizia Postale).

Nell'ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche, oltre alle note, si dispongono **sanzioni dagli 11 ai 15 giorni** con percorso di mediazione e relativa segnalazione alle autorità competenti; si prevede anche di attuare (se necessario e previo coinvolgimento dell'Equipe e autorizzazione del Dirigente) le seguenti procedure:

- lettera disciplinare ai genitori,
- lettera di scuse da parte del bullo,
- scuse in un incontro con la vittima,
- compiti / lavori di pulizia a scuola,
- espulsione dalla Scuola.

Criteria per la valutazione della condotta ai sensi della legge 150/2024

1. La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi e concorre agli esiti di scrutinio e all'ammissione agli esami di Stato.

2. Un voto di 5/10 in condotta, alla fine dell'anno scolastico, comporta, la non ammissione automatica alla classe successiva e all'esame di Stato, indipendentemente dai risultati conseguiti nelle discipline.

Per l'attribuzione del voto 5 in condotta si rimanda alla Griglia di Valutazione della condotta

3. Un voto di 6/10 in condotta, alla fine dell'anno scolastico, determina la sospensione del giudizio: lo studente è tenuto a redigere un elaborato di cittadinanza attiva coerente con le motivazioni della valutazione. La valutazione dell'elaborato spetta al Consiglio di classe e l'ammissione alla classe successiva è subordinata all'esito positivo di tale prova. Invece, la discussione del suddetto elaborato verrà valutato dalla Commissione esaminatrice nel corso del colloquio agli Esami di stato.

Per l'attribuzione del voto 6 in condotta si rimanda alla Griglia di Valutazione della condotta

4. Il voto di condotta concorre alla determinazione del credito scolastico ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 150/2024: per ottenere il punteggio massimo, nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico derivante dalla media dei voti, è richiesto un voto in condotta non inferiore a 9/10.

5. Le sanzioni disciplinari sono orientate in senso educativo e formativo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 8 agosto 2025 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

per allontanamenti dalle lezioni fino a 2 giorni, spetta al consiglio di classe straordinario (composizione allargata) deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica che individua i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);

per gli allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il Consiglio di classe straordinario (composizione allargata), stabilisce – con adeguata motivazione – specifiche attività di cittadinanza attiva e solidale. Tali attività, già individuate nel PTOF, saranno proporzionate all’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento e si svolgeranno presso strutture ospitanti scelte dalla scuola tra quelle presenti nell’elenco predisposto dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività assegnate sarà valutato dal Consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento. Durante il periodo di allontanamento sarà inoltre previsto un percorso di dialogo e collaborazione tra scuola, studente e famiglia, finalizzato a preparare in modo adeguato il rientro dell’alunno nel gruppo classe (art. 4, c. 8). Il Consiglio di classe può inoltre deliberare, se necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento. Tale decisione deve rispettare i principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies).

Per gli allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola attiva un percorso di recupero educativo finalizzato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al possibile reintegro dello studente nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). Tale percorso è realizzato in collaborazione con la famiglia e, quando necessario, con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria. Un allontanamento superiore a quindici giorni può essere disposto anche in caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, di situazioni che comportino pericolo per l’incolumità delle persone, o in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o degli studenti. In tali circostanze, la durata dell’allontanamento deve essere proporzionata alla gravità del fatto o alla persistenza del pericolo.

6. Il consiglio di classe valuta la condotta sulla base del rispetto delle regole, delle relazioni interpersonali, della partecipazione alla vita scolastica e dell’assenza di episodi di bullismo, violenza o danneggiamento del patrimonio scolastico. In ogni caso il voto di condotta non influisce sulla valutazione del profitto nelle varie discipline.

Allegato n. 1 SCHEDA DI RILEVAZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO

Classe:

Coordinatore:

Vittima/e:

Bullo/i:

Descrizione dell’evento:

- Luogo
- Persone presenti
- Frequenza
- Da quanto tempo
- Descrizione dell’evento

DOMANDE DIFFERENZIATE PER INTERVISTA

VITTIMA:

- Come ti senti ora?
- L'hai detto in famiglia?
- (in caso si sia saputo dai genitori) Sei d'accordo che i tuoi genitori l'abbiano detto alla scuola
- Sei d'accordo che interveniamo?

GENITORE:

- Come l'ha saputo/chi glielo ha raccontato?
- Come si comporta a casa il figlio/figlia?
- Ha notato cambiamenti? Se sì da quanto tempo?

DOCENTE:

- Eri presente o ti hanno raccontato l'evento?
- Chi ti ha riferito l'evento?
- Hai fatto colloqui con la famiglia/psicologa o altri?

COMMESSO/COMMESSA:

- Eri presente o ti hanno raccontato l'evento?
- Chi ti ha riferito l'evento?

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Viene riportato il testo dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" DPR n. 243, 1998 e relative integrazioni e modifiche DPR n.235, 2007 a cui seguono alcune disposizioni specifiche del regolamento interno.

Art. 1 Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità
 - b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni

- c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
 - d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap
 - e) La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa

verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 5 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. (Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.)

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 6

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE INTERNO

Premesso che il DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 1.1/11/07), riguardante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, delega alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli Studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo Studente possa presentare ricorso per le sanzioni ricevute, viene deliberato il seguente Regolamento Disciplinare:

1.1. Doveri

1. Lo Studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi.
2. Lo Studente si presenta a scuola con il materiale necessario all'attività didattica della giornata e tiene in ordine gli oggetti personali.

3. Lo Studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni forma di aggressività.
4. Lo Studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso.
5. Lo Studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell'istituto e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.
6. Lo Studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
7. Lo Studente risarcisce, anche in concorso con altri, i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
8. Lo Studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della Scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

1.2. Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari si ispirano a un obiettivo educativo e, quindi, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza, con l'indicazione di attività alternative di pubblica utilità, quali ad esempio: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica.
3. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
4. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche extracurricolari.
5. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, l'espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
7. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto delle varie discipline.
8. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe.
9. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi

precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

10. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni.

11. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento.

12. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o della riparazione a spese del responsabile del danno.

13. L'alunno, che è incorso nelle sanzioni di cui ai punti 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., nei dodici mesi successivi alla sanzione, può essere escluso dalla partecipazione ai viaggi di istruzione o ad altra attività integrativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

14. L'allontanamento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.

15. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalle lezioni da cinque a quindici giorni il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non riceva un danno dall'interruzione temporanea degli studi.

16. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale o scritto viene data comunicazione scritta allo studente, alla famiglia, all'insegnante coordinatore, ai Rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dello stesso.

17. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe comunica alla famiglia, per iscritto, un giudizio relativo al comportamento dello studente dopo la sanzione.

18. Per quanto attiene alle sanzioni relative agli ingressi posticipati e alle uscite anticipate si fa espresso riferimento al Regolamento interno.

1.3 Provvedimenti disciplinari

1.3.1 Richiamo scritto (diffida)

- ✓ condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione
- ✓ disturbo continuato durante la lezione
- ✓ lettura di testi non attinenti la lezione
- ✓ mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità
- ✓ violazioni non gravi alle norme di sicurezza
- ✓ allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative all'interno dell'istituto

- ✓ assenza ingiustificata
- ✓ uso del cellulare durante l'attività didattica

1.3.2 Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni

- ✓ danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri
- ✓ falsificazione e/o manomissione di documenti scolastici
- ✓ turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale
- ✓ gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale
- ✓ violazioni gravi alle norme di sicurezza
- ✓ mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità
- ✓ allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche e formative
- ✓ consumo e / o diffusione di sostanze alcoliche
- ✓ uso del cellulare durante l'attività didattica nel corso di una prova di valutazione
- ✓ recidiva di una o più infrazioni previste al punto 1.3.1.

1.3.3 Allontanamento dalle lezioni da sei a dieci giorni

- ✓ recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente;
- ✓ uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e divulgare dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali:
 - a) riconducibili a persone che operano all'interno della comunità scolastica;
 - b) non riconducibili allo svolgimento di attività didattico-formative proprie della Scuola;
 - c) riconducibili a "dati sensibili", tutelati da privacy.

1.3.4 Allontanamento dalle lezioni da undici a quindici giorni

- ✓ furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri
- ✓ ricorso ad atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti a scuola o nelle immediate vicinanze
- ✓ offese gravi alla dignità della persona
- ✓ uso e/o spaccio di sostanze psicotrope
- ✓ denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

1.3.5 Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, su proposta del Consiglio di Classe, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- ✓ devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, atti e molestie di carattere sessuale, pubblicazione su web di affermazioni, brani, immagini, filmati, articoli... che rechino offesa ai compagni o al personale della Scuola, etc.) oppure il reato commesso configura una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

- ✓ il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

1.3.6 Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione della sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- ✓ devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale

- ✓ non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

1.3.7 Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato

- ✓ Nei casi più gravi fra quelli indicati ai punti 1.3.5. e 1.3.6. e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

1.4 Organi competenti

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui al punto 1.3.1.
2. Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni per più di 1 giorno.
3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni di cui ai punti 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. che prevedono l'allontanamento dalle lezioni per più di 1 giorno. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione.
4. Il Consiglio d'Istituto ha competenza per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni per più di quindici giorni.
5. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
6. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione dell'addebito. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
8. Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola e ad impegnarsi nell'attività prevista dalla sanzione alternativa e/o in attività di studio e di ricerca, che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, con la possibilità di attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

1.5 Integrazione sanzioni

Stante l'importanza dei valori coinvolti – salute e sicurezza delle persone – e considerate le conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento – che integra il Regolamento d'Istituto e di tutto quanto previsto nel Protocollo Emergenza COVID adottato nell'Istituto, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero dell'Istruzione, dal CTS, dovrà essere tassativo. A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione e/o addestramento, rivolte a Studenti, Genitori e Personale.

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e delle successive integrazioni di cui al D.P.R. 21.11.2007 n. 235 che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.

Esso completa il vigente Regolamento di istituto ed il P.T.O.F. elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

INFRAZIONI DISCIPLINARI LEZIONI IN PRESENZA

<p align="center">DOVERI (art.3 dello Statuto) DPR 21 novembre 2007, n° 235</p>	<p align="center">COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri</p>
<p>RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE, RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE, RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione delle norme di comportamento contenute nel regolamento di istituto con particolare riguardo alla tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica - Violazione del divieto di spostare i banchi occupare una postazione non indicata <p>In caso di restrizioni dovute a emergenza epidemiologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violazione dell'obbligo di indossare la mascherina ove previsto - Violazione dell'obbligo di seguire i percorsi indicati - Violazione del divieto di staccare o spostare gli adesivi colorati calpestabili e/o segnaletica a terra - Violazione del divieto di separarsi dal gruppo classe durante la ricreazione e di allontanarsi dall'area assegnata, sia all'aperto che nei corridoi
<p align="center">TIPO DI SANZIONE</p>	<p align="center">CHI irroga la sanzione</p>
<p>RICHIAMO VERBALE Annotato sul registro di classe. (Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari non gravi.)</p>	<p align="center">DOCENTE</p>
<p>AMMONIZIONE Annotato sul registro di classe. (Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari)</p>	<p align="center">DIRIGENTE SCOLASTICO</p>
<p>ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI (Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R.249/98)</p>	<p align="center">DIRIGENTE SCOLASTICO, CONSIGLIO DI CLASSE E RAPPRESENTANTI STUDENTI E GENITORI</p>

Sono considerati aggravanti:

- la recidività
- infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate

SANZIONI DISCIPLINARI (DDI)

In caso di ripristino della DAD

SANZIONE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE
-----------------	-------------------	------------------------------

<p>Richiamo verbale, con eventuale comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Comportamento, durante le video lezioni, che denota mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni e arreca disturbo all'attività didattica in corso ● Utilizzo di un linguaggio non consono all'ambiente di apprendimento ● Accesso in ritardo all'aula virtuale e senza i materiali necessari allo svolgimento dell'attività didattica; ● Assenze non giustificate; ● Episodi di disconnessione ingiustificata nel corso della video lezione; ● Rifiuto di mantenere la telecamera accesa per dimostrare la propria presenza. 	<p>Docenti Dirigente scolastico</p>
<p>Ammonizione scritta sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Rifiuto di spegnere il microfono con conseguente disturbo della lezione ● Reiterata inosservanza del Regolamento. 	<p>Docenti Dirigente scolastico</p>
<p>Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni con comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Divulgazione del link, fornito dall'insegnante, del codice riunione o del nickname della video lezione ad altri amici, compagni della scuola o, ancor più gravemente, a maggiorenni estranei al contesto della scuola; ● RegISTRAZIONI non autorizzate delle video lezioni, delle voci dei docenti e dei compagni di classe e di quanto si trova sullo schermo del proprio dispositivo. 	<p>DS, CdC, Rappresentanti genitori e rappresentanti studenti</p>

Ogni trasgressione alle norme sarà considerata un'infrazione ai sensi del Regolamento Disciplinare, con l'erogazione della conseguente sanzione disciplinare da parte dell'organo preposto (DS, CdC, Cdl) e la comunicazione alle famiglie. In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di Classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per il periodo stabilito dal Regolamento di istituto. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità

genitoriale.

**INTEGRAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
(APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO GIA' ALLEGATO AL PTOF 2019/2022)**

1.6 Organo di garanzia

1. Il Consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia composto da 1 docente, 1 genitore e 1 studente e presieduto dal dirigente scolastico. Il Presidente ha diritto di voto.
2. L'Organo di Garanzia dura in carica 2 anni e delibera il proprio regolamento.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli Studenti della Scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria.
4. I ricorsi avverso le decisioni degli organi competenti vanno rivolti all' Organo di Garanzia. I ricorsi devono essere presentati, da chiunque ne abbia interesse, entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso. Nel caso di mancata decisione, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
5. Alle riunioni dell'Organo di Garanzia sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti del Consiglio di Istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.
6. I provvedimenti decisi dall'Organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello Studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi del comma 3 del punto 1.2. del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'Organo di Disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.